



COMUNICATO UFFICIALE N. 233
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 207/AA, 208/AA, 209/AA, 210/AA e n. 211/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 176 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore TARANTINO, Guido MISTRETTA e della società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE TARANTINO, all'epoca dei Presidente della società ASD CITTA' DI TRAPANI, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, comma 1, all'art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico, e dell'art. 38, comma 4 delle NOIF, in quanto consentiva nel corso della stagione 2021 - 2022 al Sig. GUIDO MISTRETTA di svolgere attività di allenatore dei portieri con la ASD CITTA' DI TRAPANI nonostante fosse già tesserato come calciatore con la società APD FULGATORE;

GUIDO MISTRETTA, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore presso la APD FULGATORE, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, comma, all'art. 40 comma 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 4 delle NOIF, in quanto nel corso della Stagione Sportiva 2021 - 2022, pur essendo tesserato come calciatore con la società APD FULGATORE, ha svolto attività di allenatore dei portieri per la società ASD CITTA' DI TRAPANI;

A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. SALVATORE TARANTINO e dal Sig. GUIDO MISTRETTA, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore TARANTINO in proprio e, in qualità di presidente, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI e dal Sig. Guido MISTRETTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore TARANTINO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Guido MISTRETTA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 106 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Mattia ARISI, Marco FOSCHINI, Paolo FAVARATO, Gianluca FRANCO, Marco ZAGALLO, e della società SSDARL CALCIO PADOVA C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA ARISI, all'epoca dei fatti Presidente e amministratore unico della società SSDARL Calcio Padova C5, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U.N.1 stagione sportiva 21-22 del S.G.S., art. 10.2, e al C.U. n.1 stagione sportiva 22-23 del S.G.S., art. 10.2, per aver acconsentito e/o comunque non impedito che dal 14 giugno 2022 fino alla fine di luglio 2022 si svolgesse l'evento "OPEN DAY" organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e coinvolgendo negli allenamenti il calciatore Zagallo Marco, tesserato con la Società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 di Padova in assenza del necessario "nulla osta" della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;

- dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nella sua qualità, consentito e /o comunque non impedito al dirigente Sig. Favarato Paolo, tesserato in qualità di dirigente della società S.S.D. CALCIO PADOVA C5 con mansione di allenatore U17 nella corrente stagione sportiva, ancorché privo di abilitazione, di svolgere nel mese di giugno 2022, attività di proselitismo, consistita nell'aver contattato di persona, durante una seduta di allenamento degli Open Day, il giovane calciatore Marco Zagallo al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società S.S.D. CALCIO PADOVA C5;

- dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39, lettera Fd), del regolamento del settore tecnico, per aver affidato nella corrente stagione sportiva la conduzione tecnica della squadra U17 al sig. Paolo Favarato, e la conduzione tecnica della squadra U15 al sig. Franco Gianluca, entrambi allenatori non abilitati dal settore tecnico.

MARCO FOSCHINI, all'epoca dei fatti Responsabile Settore Giovanile della società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova nonché collaboratore tecnico della rappresentativa regionale calcio A5 Under 15 Veneto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1

stagione sportiva 21-22 del S.G.S., art. 10.2, e al C.U. n.1 stagione sportiva 22-23 del S.G.S., art. 10.2, per aver organizzato e gestito dal 14 giugno 2022 fino alla fine di luglio 2022 l'evento "OPEN DAY" organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e coinvolgendo negli allenamenti il calciatore Zagallo Marco, tesserato con la Società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 di Padova in assenza del necessario "nulla osta" della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;

PAOLO FAVARATO, all'epoca dei fatti dirigente-allenatore della società SSDARL Calcio Padova C5, in violazione:

- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 stagione sportiva 21-22 del S.G.S. art. 10.2, e al C.U. n.1 stagione sportiva 22-23 del S.G.S., art. 10.2, per aver organizzato e gestito dal 14 giugno 2022 fino alla fine di luglio 2022 l'evento "OPEN DAY" organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e coinvolgendo negli allenamenti il calciatore Zagallo Marco, tesserato con la Società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 di Padova in assenza del necessario "nulla osta" della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;

- del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso nel mese di giugno 2022, posto in essere un'attività di proselitismo, consistita nell'aver contattato di persona durante una seduta di allenamento degli Open Day, il giovane calciatore Marco Zagallo al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società S.S.D. CALCIO PADOVA C5;

- dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art 39, lettera Fd), del regolamento del settore tecnico, per aver svolto nella corrente stagione sportiva attività di allenatore U17 senza essere abilitato dal settore tecnico.

GIANLUCA FRANCO, all'epoca dei fatti dirigente-allenatore della società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 stagione sportiva 21-22 del S.G.S., art. 10.2, e al C.U. n.1 stagione sportiva 22-23 del S.G.S., art. 10.2, per aver organizzato e gestito dal 14 giugno 2022 fino alla fine di luglio 2022 l'evento "OPEN DAY" organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e coinvolgendo negli allenamenti il calciatore Zagallo Marco, tesserato con la Società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 di Padova in assenza del necessario "nulla osta" della Società di appartenenza e

comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;
- dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art 39, lettera Fd), del regolamento del settore tecnico per aver svolto nella corrente stagione sportiva attività di allenatore U15 senza essere abilitato dal settore tecnico;

MARCO ZAGALLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Petrarca Calcio a Cinque SRL di Padova e attualmente tesserato per la società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato dal 14 giugno 2022 all'evento "OPEN DAY" organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova quando era ancora tesserato con la Società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 di Padova in assenza del necessario "nulla osta" della Società di appartenenza;

SSDARL CALCIO PADOVA C5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività ai sensi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, Codice di Giustizia Sportiva da parte dei Sig.ri Arisi Mattia, Favarato Paolo, Foschini Marco, Fusco Emanuele, Franco Gianluca e Zagallo Marco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mattia ARISI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL CALCIO PADOVA C5, e dai Sig.ri Marco FOSCHINI, PAOLO FAVARATO, GIANLUCA FRANCO e MARCO ZAGALLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Mattia ARISI, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco FOSCHINI, 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo FAVARATO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca FRANCO, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Marco ZAGALLO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSDARL CALCIO PADOVA C5;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 351 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Diego D'ARTAGNAN, avente ad oggetto la seguente condotta:

DIEGO D'ARTAGNAN, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA A", in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37 del Regolamento del Settore Tecnico in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall'art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l'art. 6 del Codice di Comportamento Sportivo CONI che impone a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo di astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche, per aver egli postato in data 10 novembre 2022, mediante il profilo mr.diegodartagnan ad esso direttamente riconducibile e sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione televisiva "Ballando con le stelle" ove campeggiava l'immagine di due ballerini di sesso maschile (entrambi dichiaratamente omosessuali e uno dei due, in quanto atleta FIN, anche tesserato CONI) impegnati in un ballo di coppia, un commento dall'evidente contenuto omofobo, intollerante e discriminatorio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Diego D'ARTAGNAN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Diego D'ARTAGAN;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 186 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco AGUS e Sandro MURA, e della società CITTA' DI SESTU C5 SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO AGUS, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Città di Sestu C5 SSDARL, in violazione dell'art. 53, comma 5, lett. a, punto 2), del Codice di Giustizia Sportivo per non aver ottemperato ai doveri federali consistiti nel rendere noti a CORREA DA COSTA AL RENAN, DANEK ONDREJ e RABELLO TUBAU RAMON, ex tesserati per la società Sestu C5 SSDARL, la comunicazione dell'atto di deferimento, dandone prova all'organo precedente, nonostante lo stesso fosse in possesso della utenza mobile attiva del calciatore sig. Ondrej Danek con il quale aveva intrattenuto contatti frequenti e al quale avrebbe potuto notificare l'atto. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, e 40 quinquies, delle N.O.I.F., per aver lo stesso consentito e/o comunque non impedito la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del sig. Danek Ondrej, del certificato di residenza datato 25/11/2021 contraffatto, rilasciato dal Comune di Sestu (CA) poiché privo del timbro ufficiale dell'Ente nonché nella firma dell'Ufficiale di Anagrafe, elementi riscontrati contraffatti dal dirigente dell'ufficio demografico del Comune di Sestu, al fine di ottenere, indebitamente, il tesseramento del suddetto calciatore per la stessa società nella stagione sportiva 2021-2022;

SANDRO MURA, all'epoca dei fatti Direttore Generale della società Città di Sestu C5 SSDARL, in violazione dell'art. 53, comma 5, lett. a, punto 2), del Codice di Giustizia Sportivo per non aver ottemperato ai doveri federali consistiti nel rendere noti a CORREA DA COSTA AL RENAN, DANEK ONDREJ e RABELLO TUBAU RAMON, ex tesserati per la società Sestu C5 SSDARL la comunicazione dell'atto di deferimento, dandone prova all'organo precedente, nonostante lo stesso fosse in possesso della utenza mobile attiva del calciatore sig. Ondrej Danek al quale avrebbe potuto notificare l'atto. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, e 40 quinquies, delle N.O.I.F., per aver lo stesso consapevolmente curato la pratica di tesseramento del calciatore Danek Ondrej e per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del sig. Danek Ondrej, del certificato di residenza datato 25/11/2021 contraffatto,

rilasciato dal Comune di Sestu (CA) poiché privo del timbro ufficiale dell'Ente nonché nella firma dell'Ufficiale di Anagrafe, elementi riscontrati contraffatti dal dirigente dell'ufficio demografico del Comune di Sestu al fine di ottenere, indebitamente, il tesseramento del suddetto calciatore per la stessa società nella stagione sportiva 2021-2022;

CITTA' DI SESTU C5 SSD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Francesco Agus e il sig. Sandro Mura;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco AGUS, in proprio, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CITTA' DI SESTU C5 SSD, e dal Sig. Sandro MURA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Francesco AGUS, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sandro MURA, e di € 500 (cinquecento/00) di ammenda per la società CITTA' DI SESTU C5 SSD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 217 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo MASTRONI e Liam Alessio ROGERS, e della società S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MASTRONI, Segretario del Settore Giovanile con potere di firma tesserato per la società S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore Sig. Liam Alessio ROGERS non fosse tesserato per altra società prima di inoltrare la richiesta di tesseramento per la S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D. nella stagione sportiva 2022 - 2023;

LIAM ALESSIO ROGERS, Calciatore tesserato per la società FIVE TO SEVEN S.C.S.D. ARL all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 12.9.2022 una richiesta di tesseramento per la società S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D. pur essendo già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società FIVE TO SEVEN S.C.S.D. ARL;

S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Massimo MASTRONI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raoul DUCA, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D., e dai Sig.ri Massimo MASTRONI, e Liam Alessio ROGERS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo MASTRONI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Liam Alessio ROGERS, e di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina